



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

## Provincia di Siena

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 223 del 30/12/2022

**OGGETTO: GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI SAN GIMIGNANO PER LA STAGIONE NATATORIA 2023. PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E LA SOCIETA' IN HOUSE "AQUATEMPRA S.S.D.A.R.L."**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **13:30** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Vice Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI SAN GIMIGNANO PER LA STAGIONE NATATORIA 2023. PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E LA SOCIETA' IN HOUSE "AQUATEMPRA S.S.D.A.R.L."

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;

Premesso che:

- il Comune di San Gimignano detiene, in virtù di quanto disposto con deliberazioni C.C. n. 11 del 27.02.2009 e GC. n. 126 del 03.06.2009, una quota di partecipazione al capitale sociale della "Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata Aquatempa", con sede legale in Empoli (di seguito denominata anche o "Aquatempa"), gestore, in regime di "in house providing", di impianti natatori di proprietà delle rispettive amministrazioni comunali socie (Certaldo, Empoli, Fucecchio, San Gimignano e Santa Croce sull'Arno), ivi compresa la piscina di San Gimignano;
- a seguito di specifica domanda di iscrizione presso l'ANAC nell'elenco delle amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" con le modalità definite dall'ANAC con le Linee Guida n. 7 di attuazione del D.lgs. 50/2016, Aquatempa può operare mediante affidamenti diretti di servizi da parte delle amministrazioni pubbliche che ne detengono le partecipazioni, così come previsto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016;
- ai sensi della deliberazione C.C. n. 73 del 27.12.2019 e della determinazione dirigenziale n. 6 del 08.01.2020, con scrittura privata sottoscritta il 24.02.2020 (rep. 1803/2019), previa opportuna valutazione di congruità economica, è stato stipulato il contratto di servizio fra il Comune di San Gimignano ed Aquatempa per la gestione della piscina comunale per gli anni 2020 e 2021;
- tramite deliberazione G.C. n. 199 del 28.12.2021 l'amministrazione comunale ha stabilito di avvalersi della facoltà del rinnovo di un anno del contratto di servizio rep. 1803/2019, con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, alle stesse condizioni economiche sancite dal succitato contratto e dagli atti correlati e documenti correlati al medesimo;

Considerata l'imminente scadenza del vigente contratto di servizio per la gestione della piscina comunale;

Dato atto che risulta di primaria importanza per l'amministrazione comunale di San Gimignano garantire una puntuale gestione della piscina comunale nella prossima stagione natatoria;

Rilevato tuttavia che:

- permangono le incertezze registrate nel 2022 circa l'andamento dell'inflazione, il caro prezzi di materiali e delle utenze, l'andamento della domanda;
- sono al vaglio dei singoli Comuni soci di Aquatempa varie ipotesi per la gestione degli impianti ad oggi condotti dalla società "in house";
- il Comune di Empoli ha espresso la volontà di gestire il proprio impianto natatorio con formula diversa rispetto all'attuale e conseguentemente di recedere dalla società

Aquatempa nel corso dell'anno 2023; circostanza che tuttavia non è mai stata oggetto di formale presa d'atto da parte dell'assemblea dei soci di Aquatempa ed è emersa soltanto nell'imminenza della scadenza del vigente contratto di servizio;

- la suddetta intenzione del Comune di Empoli si ripercuote sull'assetto economico-finanziario di tutta la compagine societaria, tenuto conto che tale ente, dato il proprio bacino utenza, ha la maggiore incidenza su spese, costi e ricavi dell'intera società, i quali verrebbero poi ripartiti sui soci rimanenti gravando in maniera pesante sui rispettivi bilanci;

Ritenuto pertanto necessario, vista la dubbia sostenibilità della situazione che ne consegue, procedere ad un'analisi delle possibili ipotesi gestionali finalizzata all'individuazione della soluzione migliore per un efficace mantenimento del servizio, sia per la salvaguardia dell'interesse pubblico sia in considerazione dell'incidenza finanziaria sui bilanci dei Comuni rimanenti, già gravati dall'aumento significativo dei costi energetici e dei prodotti chimici;

Preso atto che, a tale scopo si prospettano varie possibili opzioni, da valutare approfonditamente, tra cui: il mantenimento della gestione con l'attuale società Aquatempa modificata nella compagine sociale tramite l'eventuale subentro di altri enti locali in luogo del Comune di Empoli; la liquidazione di Aquatempa e la creazione di una nuova società "in house"; il recesso da Aquatempa e l'affidamento del servizio in appalto;

Ritenuto che tale analisi risulti particolarmente complessa, richiedendo anche il supporto di professionisti specializzati nel settore, tenuto conto che dovranno essere valutati, in ogni caso, sia la convenienza e sostenibilità finanziaria, sia, nel caso di mantenimento dell'affidamento "in house", la congruità dell'affidamento stesso secondo quanto richiesto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016 in caso di costituzione di nuova società, nonché il mantenimento dei suddetti requisiti per Aquatempa, nel caso di prosecuzione del rapporto contrattuale con la stessa;

Rilevata pertanto l'opportunità di conferire mandato ai responsabili dei servizi Sport e Società partecipate di procedere ad una indagine esplorativa tesa all'elaborazione di una proposta per la più efficace ed efficiente soluzione gestionale della piscina comunale, ai fini della salvaguardia dell'interesse pubblico al mantenimento del servizio ed alla minore incidenza possibile dei costi del medesimo sul bilancio del Comune, da sottoporre ad una valutazione del Consiglio Comunale;

Preso atto che la suddetta attività di analisi richiede un congruo tempo per poter essere espletata e che le variabili succitate rendono attualmente impossibile una risoluzione di lungo periodo circa le modalità di gestione della piscina comunale;

Rilevato che la gestione della piscina comunale da parte di Aquatempa nell'intero periodo dell'attuale vigenza contrattuale, nonostante le gravi difficoltà economiche ed operative correlate alle pesanti ripercussioni imposte dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dall'aumento dei costi per le utenze e le forniture registratisi soprattutto a partire dal presente anno, si è regolarmente svolta nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti, con esiti ritenuti soddisfacenti dall'amministrazione comunale, nonché degli obblighi di servizio pubblico;

Constatato che, nella seduta del 07.12.2022, il consiglio di amministrazione di Aquatempa ha acclarato la disponibilità della società ad un ulteriore periodo di gestione delle piscine dei Comuni soci rispetto al vigente contratto di servizio (fino al 30.06.2023, eventualmente prorogabile fino al 31.12.2023, fatta eccezione per il solo impianto di proprietà del Comune di San Gimignano fino al 03.09.2023);

Dato atto che Aquatempa:

- è una società "in house" a totale partecipazione pubblica, soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del TUSP (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, approvato con D.lgs. 127/2016 e modificato con D.lgs. 100/2017), che svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, riconducibili ai servizi di interesse generale, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera h), del TUSP, nell'ambito territoriale della collettività amministrata dal Comune di San Gimignano;
- è attualmente partecipata dal Comune di San Gimignano per una quota pari al 16,67% del capitale sociale e rispetta i vincoli di scopo e di attività previsti dal TUSP ai fini dell'ammissibilità delle partecipazioni pubbliche;
- svolge un servizio di interesse generale, provvedendo alla gestione delle piscine dei Comuni soci;
- è tenuta ad adattare alle disposizioni del TUSP il proprio assetto organizzativo, al fine di conservare la qualificazione giuridica di società "in house", affidataria diretta del servizio, consentendo ai soci pubblici di continuare ad esercitare il controllo analogo congiunto di cui all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016;
- in data 31.12.2018 lo Statuto della società è stato adeguato alle previsioni del TULP;

Dato atto inoltre che:

- il Comune di San Gimignano ha adottato, con proprio provvedimento, il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni previsto all'art 20 del TUSP nel quale devono essere verificate le condizioni che giustificano la permanenza ("mantenimento") della partecipazione del Comune al capitale sociale della società;
- la permanenza della partecipazione è il presupposto indispensabile affinché si realizzino le condizioni previste all'art 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 per poter procedere all'affidamento in house del servizio di gestione della piscina intercomunale;
- l'art. 2 del TFUE riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire, in particolare, un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni. In tal modo viene affermata l'equiordinazione dei tre modelli: → autoproduzione "(in house)"; → cooperazione tra amministrazioni; → esternalizzazione (gare);
- le società "in house" hanno solo la forma esteriore di società ma costituiscono in realtà articolazioni in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui promanano e non

sono soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi. Vanno in ogni caso rispettati i principi fondamentali del Trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità, trasparenza, imparzialità e libera concorrenza in libero mercato ma, come detto, l'in-house providing non costituisce un etero affidamento ma un sistema di autorganizzazione della pubblica amministrazione, come tale privo del necessario presupposto della terzietà del soggetto affidatario del servizio;

- anche il Consiglio di Stato ha chiarito, in più occasioni, che il modello "in house" realizza una autogestione del pubblico servizio da parte della p.a. e non costituisce un modello eccezionale, bensì ordinario;

- l'"in-house" non è altro che una modalità di applicazione del generale principio dell'autoproduzione, a sua volta conseguenza del principio di libera amministrazione e che rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione decidere se fare ricorso al mercato concorrenziale, oppure utilizzare le proprie risorse;

- se è vero che "in-house" non è altro che una modalità di applicazione del generale principio dell'autoproduzione, a sua volta conseguenza del principio di libera amministrazione, è anche vero che, invece, va effettuata rigorosamente, senza interpretazioni analogiche, la verifica della sussistenza reale dei requisiti e presupposti dell'"in-house", tra i quali quelli previsti dall'art 192 del D.lgs. 50/2016 in relazione alla motivazione;

Richiamati:

- i principi di imparzialità e di buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 della Costituzione e dell'obbligo di motivazione dell'atto in base all'art. 3, L. 241/1990;

- il D.Lgs n. 175/2016 "Testo Unico delle Partecipate" (TUSP) ed il D.Lgs. n. 100/2017 "Correttivo al Testo Unico delle Partecipate";

- le Direttive appalti e concessioni del 2014 ed in particolare l'articolo 12 della Direttiva 2014/24/ UE – per il settore appalti, l'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE – concessioni – e l'articolo 28 della direttiva 2014/25/UE – settori speciali – con cui è stato normato puntualmente l'istituto dell'"in-house", prevedendo, con disposizioni identiche, alcune rilevanti novità rispetto alla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia europea;

- il D.lgs 50/2016 e s.m.i., che ha recepito la regolamentazione della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, ed in particolare gli artt. 5 e 192;

- il Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2021 di cui all'art. 20, D.lgs. 175/2016, adottato con deliberazione C.C. n. 90 del 29.12.2022;

Rilevata pertanto, nelle more di quanto sopra, al fine di non interrompere un servizio pubblico di primario interesse per la collettività e garantire la sua erogazione con efficacia e sistematicità, l'esigenza di procedere ad una proroga della modalità di gestione del servizio in essere con una durata finalizzata allo svolgimento della stagione natatoria 2023 (giugno – settembre 2023);

Dato atto che la proroga del contratto di servizio rep. 1803/2020 viene disposta con lo stesso corrispettivo per la gestione determinato per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 14 del vigente contratto e che tale importo sarà sottoposto a eventuali ulteriori adeguamenti, subordinatamente ad apposita rendicontazione periodica a consuntivo prodotta da

Aquatempa comprovante la necessità di una revisione dell'importo, secondo quanto previsto dal medesimo art. 14;

Dato atto, altresì, che l'amministrazione comunale potrà avvalersi della facoltà del diritto di recesso dal contratto di servizio, ai sensi del relativo art. 17, in caso di sostanziale variazione della previsione dei costi e ricavi di gestione correlata ad eventuali mutamenti dell'assetto societario di Aquatempa conseguenti all'eventuale recesso dalla medesima di uno o più degli attuali Comuni soci o di cessazione dei contratti di servizio per la gestione delle relative piscine comunali;

Constatato che i costi relativi alla gestione in oggetto per la stagione natatoria 2023 trovano copertura nel Bilancio di previsione 2023-2025, approvato con deliberazione C.C. n. 89 del 29.12.2022;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1) di approvare quanto espresso in narrativa quale presupposto e motivazione della presente deliberazione;

2) di esprimere un indirizzo in merito all'affidamento in proroga del contratto di servizio rep. 1803/2020 con la "Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata Aquatempa" per la gestione della piscina comunale di San Gimignano in regime di "in house providing", con decorrenza dal 1 gennaio 2023 ed una durata finalizzata allo svolgimento della stagione natatoria 2023 (giugno – settembre 2023);

3) di dare atto che:

- la proroga in oggetto viene disposta con lo stesso corrispettivo per la gestione determinato per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 14 del vigente contratto di servizio e che tale importo sarà sottoposto a eventuali ulteriori adeguamenti, subordinatamente ad apposita rendicontazione periodica a consuntivo prodotta da Aquatempa comprovante la necessità di una revisione dell'importo, secondo quanto previsto dal medesimo art. 14;

- l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi del diritto di recesso dal contratto di servizio, ai sensi del relativo art. 17, in caso di sostanziale variazione della previsione dei costi e ricavi di gestione correlata ad eventuali mutamenti dell'assetto societario di Aquatempa conseguenti all'eventuale recesso dalla medesima di uno o più degli attuali Comuni soci o di cessazione dei contratti di servizio per la gestione delle relative piscine comunali;

4) di conferire mandato ai responsabili dei servizi Sport e Società partecipate di procedere all'adozione degli atti necessari e correlati all'attuazione della proroga del contratto in oggetto e di procedere, nelle more di tale proroga, ad una indagine esplorativa tesa all'elaborazione di una proposta per la più efficace ed efficiente soluzione gestionale della piscina comunale, ai fini della salvaguardia dell'interesse pubblico al mantenimento del servizio ed alla minore incidenza possibile dei costi del medesimo sul bilancio del Comune, da sottoporre ad una valutazione del Consiglio Comunale;

5) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco  
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario  
GAMBERUCCI MARIO